

Testi dell'iniziativa

Iniziativa popolare federale

«Sì a imposte federali eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!»

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 128 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Il reddito dei coniugi è cumulato. La legge assicura che i coniugi non siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti.

Art. 197 n. 15²

15. Disposizione transitoria dell'art. 128 cpv. 3^{bis} (Non svantaggiare i coniugi in materia di imposta federale diretta)

¹ Se la relativa legislazione d'esecuzione non entra in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 128 capoverso 3^{bis} da parte del Popolo e dei Cantoni, allo scadere di tale termine il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione, che hanno effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.

² Affinché non siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti, nell'ordinanza il Consiglio federale disciplina che per i coniugi:

- a. oltre alla tassazione congiunta è effettuato un calcolo fiscale alternativo sulla base della tariffa e delle deduzioni per le persone non coniugate secondo la legislazione sull'imposta federale diretta; ed
- b. è addebitato il minore dei due ammontari di imposta calcolati.

¹ RS 101

² Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.